

Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 56-3655

Controllo sugli atti delle AA.SS.RR. - l.r. 31/92 s.m.i.- DD.G.R. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003. AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria - Atto n. 24 del 2/12/2011 "Analisi Risultato di esercizio del Bilancio Consuntivo anno 2009 ex art. 22 C. 2 L.R. 8/1995". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie, ai sensi della l.r. 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni;

l'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, in data 16/12/2011, ha fatto pervenire l'atto n. 23 avente ad oggetto "Bilancio Consuntivo di esercizio anno 2009", modificandolo ed integrandolo successivamente, a seguito di richiesta regionale di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, con atto n. 48 del 24/2/2012;

la Giunta regionale, conformemente alla proposta della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ha approvato il provvedimento aziendale e la relativa modifica ed integrazione, preso atto che le risultanze contabili evidenziano una perdita di esercizio pari a euro 4.562.142 e che il risultato finanziario, al netto delle poste non monetarie (disavanzo), come definito dalla legge regionale 4 novembre 2004 n. 31, articolo 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi (secondo la metodologia indicata dal Ministero dell'Economia in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo nazionale della spesa sanitaria) è pari a euro 468.805;

l'art. 2, lett. d) della l.r. 31/92, s.m.i, stabilisce che le Aziende sanitarie che presentano un disavanzo residuo devono sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, in sede di controllo preventivo, la proposta di riequilibrio economico;

l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, con le modificazioni di cui alla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, prevede la quantificazione dei maggiori oneri maturati a carico delle Regioni e l'indicazione della relativa copertura (adempimento ministeriale anno 2009);

l'Azienda in data 16.12.2011, ha fatto pervenire l'atto n. 24 del 2/12/2011 avente ad oggetto "Analisi Risultato di esercizio del Bilancio Consuntivo anno 2009 ex art. 22 C. 2 L.R. 8/1995";

l'attività istruttoria concernente il suddetto atto è stata espletata nei termini e con le modalità di cui alle DD.G.R. nn. 18-23906 del 2.2.1998 e 55-8745 del 17.3.2003; i relativi esiti sono custoditi agli atti della Direzione Sanità, responsabile del procedimento di controllo, ai sensi della D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;

richiamata la D.G.R. n. 2-12264 del 29.09.2009, che, approvando gli obiettivi economici delle AA.SS.RR. e ha definito, per l'anno 2009, le quote di finanziamento corrente assegnate alle Aziende Sanitarie Regionali;

preso atto della motivazioni addotte dal Commissario in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2009;

dato atto che con la DD. n. 950 del 2 dicembre 2011 è stata disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo, definito secondo la metodologia approvata dal Ministero dell'Economia, pari ad euro 468.805, e che quindi in ossequio alla normativa nazionale vigente, la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2012, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2009;

considerato che, conseguentemente, la Direzione Sanità – Settore Risorse finanziarie - ha proposto l'approvazione dell'atto, precisando che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 6024, a valere sul capitolo n. 160355/2009 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore

della medesima, pari a euro 468.805, debba essere iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2009;
visto l'art. 4 del D.legge 18 settembre 2001, n. 347 e la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405;
visto l'art. 6 della l.r. 30 giugno 1992, n. 31 così come modificato dall'art. 31 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10;
vista la l.r. 18 gennaio 1995, n. 8, s.m.i.;
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7;
vista la l.r. 30 dicembre 2008 n. 36;
vista la D.G.R. n. 18-23906 del 2.2.1998;
vista la D.G.R. n. 55-8745 del 17.3.2003;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare l'atto dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria n. 24 del 2/12/2011 avente ad oggetto "Analisi Risultato di esercizio del Bilancio Consuntivo anno 2009 ex art. 22 C. 2 L.R. 8/1995", viste le motivazioni addotte dal Commissario in ordine alle cause che hanno determinato la perdita 2009;
- di dare atto che con la DD. n. 950 del 2 dicembre 2011 è stato disposto l'anticipo di cassa per il ripiano del disavanzo (definito secondo la metodologia approvata dal Ministero dell'Economia in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo nazionale della spesa sanitaria), pari ad euro 468.805, e pertanto la copertura della perdita non comporta nessun onere finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale di competenza 2012, in quanto già prevista nel bilancio di competenza 2009;
- di disporre che la liquidazione a favore dell'Azienda, di cui all'impegno n. 6024, a valere sul capitolo n. 160355/2009 del bilancio regionale, quale anticipo di cassa a favore della medesima, pari a euro 468.805, sia iscritta a contributo finalizzato a ripiano della perdita per l'esercizio 2009;
- la comunicazione all'Azienda Sanitaria avverrà con le modalità e nei termini previsti dalla l.r. n. 31 del 30.6.1992 e successive modificazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)